



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 94770, con la quale il Sig. Lo Giudice Maurizio nato a Palermo il 09/05/1956, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 09/12/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 153706 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il Sig. Lo Giudice Maurizio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 09/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 6389 del 19/01/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Lo Giudice Maurizio, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 106708 del 02/10/2017 con la quale si comunica al Sig. Lo Giudice Maurizio che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 30/12/2017;
- VISTO il D.A. n. 2702/II del 08/03/1989 - registrato alla Corte dei conti il 09/05/1989, reg. n. 07, fgl. n. 175 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 08/03/1989, il Sig. Lo Giudice Maurizio è stato nominato in prova alla qualifica di Agente tecnico generico nel ruolo amministrativo di cui alla tab. "A" annessa alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 01/04/1989, come rilevato dagli atti d'Ufficio;
- VISTO il D.D.S. n. 4572 del 16/10/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 11/11/2003 al n. 5392 - con il quale in favore del Sig. Lo Giudice Maurizio sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi anni 07 mesi 06 giorni 19 in applicazione dell'art. 2 della L. n. 29/79;
- VISTO il D.D.G. n. 6526 del 14/06/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici al n. 443 il 23/07/2004 - con il quale il Sig. Lo Giudice Maurizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" - posizione economica "4" - con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale e il foglio di congedo illimitato;
ACCERTATO che il Sig. Lo Giudice Maurizio, alla data del 29/12/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 07 giorni 20 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/04/1989 al 29/12/2017	28	08	29
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 4572/2003)	07	06	19
Servizio militare	01	02	07
Totale	37	05	25

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 30/12/2017 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lo Giudice Maurizio nato a Palermo il 09/05/1956, categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

- 8 NOV 2017

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri

IL FUNZIONARIO
Ivan Di Bona

Ivan Di Bona